CAMERA DEI DEPUTATI N. **4416**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERTI

Disposizioni concernenti l'applicazione della contabilità semplificata alle imprese minori costituite in forma di società di capitali

Presentata il 7 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema delle semplificazioni amministrative ricorre in tutte le agende elettorali e di Governo. Nonostante la necessità di raggiungere questo obiettivo, sono pochi gli interventi realmente risolutivi. È sufficiente uno sguardo alla storia della legislazione tributaria italiana, anche più recente, per capire quanto essa sia sensibile soprattutto alle ragioni dell'urgenza più che a quelle della certezza del diritto. Urgenza dettata dalla necessità periodica di mettere in atto misure che fossero di stimolo all'economia o di repressione dei fenomeni evasivi, elusivi e fraudolenti.

Non stupisce, dunque, che l'Italia, decima economia mondiale, si sia posizionata al quarantanovesimo posto nella classifica della competitività mondiale, tra i 148 Paesi censiti dal *World Economic Forum* per il biennio 2013-2014 (dopo la Turchia quarantaquattresima e con la Germania sul podio al terzo posto).

In questo pessimo risultato pesano la sfiducia delle imprese e dei cittadini verso governanti e funzionari pubblici e la diffusa sensazione che le leggi e i regolamenti non puntino alla tutela dei valori essenziali per il cittadino, come l'ambiente, il reddito e la giustizia; e allo stesso tempo impediscano a singoli e a gruppi di esprimere a pieno la propria creatività, costringendoli spesso a scegliere tra l'emigrazione e la disoccupazione. Questo scenario trova conferma nelle analisi dei centri di ricerca nazionali, come quello con cui Confcommercio ha dimostrato che a fronte di 99 provvedimenti ad alto impatto burocratico, solo 6 erano finalizzati a ridurlo.

La pubblica amministrazione ha la possibilità di regolare e di controllare l'attività dei privati in base a princìpi di economicità e di riduzione degli effetti distorsivi; poiché essi generano costi che si riflettono costantemente sulla competitività del sistema Paese.

Coerentemente con le necessità evidenziate, questo progetto di legge persegue l'obiettivo di semplificare e di stimolare l'esercizio in forma societaria dell'impresa minore, attraverso misure di razionalizzazione della normativa tributaria che si insinuano nel solco già tracciato da provvedimenti antecedenti.

I precedenti interventi legislativi sono: le società a responsabilità limitata (SRL) semplificate di cui all'articolo 2463-*bis* del codice civile e le SRL a capitale ridotto (articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), che consentono la costituzione di società di capitali con un capitale sociale a tutti gli effetti simbolico (un euro). Inoltre il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per cassa (cosiddetto *cash accounting*), introdotto dall'articolo 32-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso.

Per altro verso, la legge di bilancio n. 232 del 2016, con l'articolo 1, commi da 17 a 23, ha introdotto il regime di cassa per le imprese societarie di persone a partire dal 1° gennaio 2017 anche ai fini delle imposte dirette. Tale innovazione consentirà ad esse, già dal periodo di imposta in corso, di determinare « naturalmente » il reddito d'impresa e il valore della produzione netta in ragione degli incassi e delle spese effettivamente sostenute. Un criterio pienamente condivisibile di equità economica e finanziaria dal cui beneficio sono tuttavia tagliate fuori, attualmente, le piccole società di capitali.

Colmare tale lacuna è, dunque, il primo obiettivo che questo progetto di legge intende perseguire, attraverso l'estensione alle piccole società di capitali delle recenti innovazioni tributarie previste per le società di persone.

Attualmente la costituzione di un'impresa minore in forma societaria impegna la stessa a dichiarare i costi e i ricavi fiscalmente rilevanti secondo il principio della competenza temporale: sono di competenza dell'esercizio i ricavi la cui maturazione economica è avvenuta nell'esercizio stesso, a prescindere dall'incasso, nonché i costi il cui sostenimento è stato necessario per produrre tali ricavi anche se non pagati.

Si deve riflettere sugli effetti che un simile impianto normativo genera sull'equilibrio finanziario di un'impresa minima, anche qualora rientri tra le società di capitali. Il regime di competenza impone alla società che ha optato per il regime di IVA per cassa di pagare le imposte sui redditi in base a corrispettivi che non ha ancora incassato e probabilmente nemmeno fatturato.

Questo in un'economia caratterizzata da *credit crunch* e dalla dilazione a tempo indeterminato dei pagamenti, dove l'impresa che osserva i doveri fiscali ha a disposizione solo una minima possibilità di rateazione per versare regolarmente le imposte, concessa in sede di autoliquidazione; altrimenti restano il ravvedimento operoso e l'incubo della riscossione coattiva (Equitalia).

In via speculare il regime di competenza consente alle imprese clienti di dedurre il costo dei beni e dei servizi che non ha ancora pagato come costo di esercizio, riducendo il carico fiscale per imposte dirette a proprio carico. Ne consegue che il delicato e instabile equilibrio della piccola impresa societaria deve affidarsi alla dilazione dei pagamenti dei propri fornitori, che svolgono quasi una funzione paritetica; inoltre, in alcune situazioni microscopiche, le società sono costrette a fare affidamento sull'autosfruttamento dei soci e delle relative famiglie. L'unica alternativa restante è l'adempimento tardivo al versamento delle imposte: un'opzione che non può e non deve essere eretta a sistema di *governance* finanziaria dell'impresa.

L'estensione alle imprese minori, anche costituite in forma di società di capitali, del regime di cassa persegue anche uno scopo di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi di conformità: è noto che l'erronea dichiarazione di ricavi, in effrazione al suddetto criterio temporale, deter-

mina il recupero a tassazione dell'imposta eventualmente dovuta con aggravio di interessi e di sanzioni. Altrettanto accade con riferimento ai profili d'indeducibilità negli esercizi successivi dei costi non correttamente imputati, sul piano fiscale, all'esercizio di maturazione economica: il tutto all'interno di un quadro di incertezza in cui il fenomeno interpretativo prevale sull'applicazione letterale della legge dovendosi dare luogo a valutazioni sulla natura temporale delle operazioni a cura e a discrezione degli amministratori, fonte e cagione di contenzioso giurisdizionale.

Si propone, dunque, che anche le imprese costituite in forma di società di capitali – il cui fatturato non supera i limiti già previsti per l'adozione della contabilità semplificata – accedano, naturalmente e ai soli fini tributari, al regime di cassa estendendo a esse le previsioni di cui al citato articolo 1, commi da 17 a 23, della legge n. 232 del 2016, previste per le sole società di persone (articolo 1).

L'articolo 2 eleva per tutte le categorie di contribuenti interessati i limiti di accesso al beneficio della contabilità semplificata a 1.000.000 di euro di fatturato per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

L'articolo 3 introduce un'ulteriore semplificazione per i contribuenti in contabilità semplificata, ossia la possibilità di annotare nei registri dell'IVA, oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori, senza indicazione della denominazione sociale e della sede legale dei fornitori che resterà comunque indicata nelle fatture e negli altri documenti fiscali corredati a protocollo delle scritture contabili, secondo la prassi già adottata e in corso per le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cosiddetto spesometro), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: lo scopo è chiaramente quello di alleggerire il lavoro delle amministrazioni private da operazioni ripetitive inutili e costose.

Al Ministro dell'economia e delle finanze, infine, è lasciato il compito di definire, con apposito regolamento, le norme per l'attuazione della legge.

L'articolo 4 quantifica, infine, l'onere finanziario derivante dalla legge e la relativa copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché quelle dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, e quelle dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di contabilità semplificata, si applicano, altresì, ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo d'imposta, non abbia superato i limiti di cui al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. I regimi di cui al comma 1 si applicano, a beneficio dei soggetti ivi previsti, a decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2018.

3. Il superamento dei limiti di cui al comma 1 in un periodo d'imposta comporta l'obbligo per il contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo.

4. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due periodi successivi.

ART. 2.

1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2018, i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono elevati rispettivamente a 1.000.000 di euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 1.500.000 euro per le imprese esercenti altre attività.

ART. 3.

1. A decorrere dal periodo d'imposta a far data dal 1° gennaio 2018, i contribuenti in possesso dei requisiti per la tenuta semplificata delle scritture contabili annotano nei registri dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre al corrispettivo e all'IVA, indicati distintamente, esclusivamente il codice fiscale o la partita IVA dei clienti e dei fornitori.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità di attuazione della medesima legge.

ART. 4.

1. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0051540